



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

COMUNE DI FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE
Cod.AMC.FE.A01

12 GIU. 2020

N. 58316

*Settore Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Tecniche
Servizio Organizzazione Programmazione e Gestione Personale
U.O. Trattamento Economico*

CIRCOLARE N.5

**OGGETTO: CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO
01.07.2020/30.06.2021**

In esecuzione del D.L. 13.03.1988 n.69, convertito, con modificazioni, nella Legge 13.05.1988 n.153, e successive modifiche ed integrazioni, per la corresponsione dell'A.N.F. (Assegno Nucleo Familiare) per il periodo **01.07.2020 / 30.06.2021** occorre fare riferimento ai redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno **2019**.

Gli aventi diritto alla corresponsione dell'assegno devono compilare la **dichiarazione mod. A.N.F.**, attestante il reddito conseguito dal nucleo familiare nel **2019** a seconda della casistica nella quale rientrano, come meglio illustrato ai paragrafi seguenti.

1) NUCLEO FAMILIARE

L'individuazione dei componenti il nucleo va effettuata con riferimento al richiedente l'assegno.

I soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della normativa di cui all'oggetto, sono:

- a) il richiedente l'assegno;
- b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

L'Inps con Circolare n. 84 del 05/05/2017, alla luce di quanto disposto con la Legge 20/05/2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" ha fornito chiarimenti al fine della corretta individuazione del nucleo e conseguentemente del reddito complessivo di riferimento.

Pertanto nella domanda mod. A.N.F. il richiedente è tenuto a dichiarare lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto" ex comma 50 dell'art. 1 della Legge n.76/2016.

c) i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge) non coniugati, di età inferiore ai 18 anni (**eccezione: vedi punto 1 bis - nuclei familiari numerosi**) o senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalid. 100%), purché non coniugati;

d) i nipoti minorenni viventi a carico di ascendente diretto (nonno/a);

e) i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, qualora siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Non fanno parte del nucleo familiare, anche se a carico:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia;
- il coniuge e i familiari di cittadino italiano che non hanno la residenza in Italia e che hanno diritto al trattamento di famiglia da parte dello stesso Stato estero con il quale sia stata stipulata convenzione internazionale o che riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani in materia di trattamento di famiglia;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti ed apprendisti (**eccezione: vedi punto 1 bis) - Nuclei familiari numerosi**);
- i figli naturali del/della richiedente coniugato/a, non inseriti nella famiglia legittima;
- i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell'altro genitore non convivente con il/la richiedente;
- i genitori ed equiparati ed altri ascendenti;

1 bis) NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26/04/1957, n. 818, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, sono rilevanti al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti.

2) REDDITO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'I.R.P.E.F., compresi quelli a tassazione separata (es. arretrati contrattuali), conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio 2020 ed ha valore per l'erogazione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno 2021 (REDDITI ANNO 2019).

Si segnala in particolare che, con l'istituzione dell'IMU nell'anno 2012, i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale (cat. catastale A1, A8, A9) e relative pertinenze soggette ad IMU, non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF ma, mantenendo la loro natura reddituale, vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righe 147 e 148 del mod. 730-3 e dal rigo RN50, colonne 1 e 2, del mod. REDDITI Persone Fisiche.

Tra i redditi vanno computati anche quelli conseguiti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettabili al regime italiano dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali con sede nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana e le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali.

Alla formazione del reddito familiare **concorrono** altresì i **redditi di qualsiasi natura, ivi compresi**, se superiori nel loro complesso, a €. 1.032,91 annue, **quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva**, ad esempio: pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, interessi dei depositi e conto correnti bancari e postali, interessi da CCT e BOT, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, ecc..

I trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, i trattamenti di famiglia percepiti a norma di legge, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, le indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili e l'indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati, non costituiscono reddito e quindi non vanno considerati nemmeno tra i redditi esenti.

L'Assegno Nucleo Familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

3) CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE NEI CASI DI SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO E NEI CASI IN CUI I NUCLEI COMPREDANO FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI.

Nelle situazioni di separazione legale o divorzio, il coniuge affidatario titolare di una posizione tutelata (rapporto di lavoro, pensione, ecc.) è l'esclusivo titolare del diritto di percepire l'assegno per il proprio nucleo familiare di cui è componente insieme ai figli affidati.

Il coniuge affidatario che non è titolare di una posizione protetta esercita il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge, a norma dell'art. 211 della Legge n. 151/1975.

In entrambi i casi il nucleo è costituito dall'affidatario e dai figli affidati ed il reddito da considerare ai fini del trattamento di famiglia è quello corrispondente a tale composizione.

Pertanto le richieste formulate dal coniuge o ex coniuge non affidatario dei figli sono irricevibili.

Nel caso di *affidamento congiunto dei figli*, il diritto all'assegno per il nucleo familiare sussiste per entrambi i genitori affidatari. Può essere stabilito di comune accordo quale dei due genitori possa chiedere la prestazione. In mancanza di accordo, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due genitori affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.

Nel caso di *riconoscimento di un figlio naturale da entrambi i genitori*, il diritto alla richiesta della prestazione compete al genitore che ha compreso tale figlio nel proprio nucleo.

Nel computo del reddito familiare vanno considerati, in tal caso, i redditi complessivi dei componenti il nucleo in cui il figlio naturale è stato inserito.

Nell'ipotesi in cui il genitore naturale convivente con la prole non sia titolare di una propria posizione tutelata, l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dall'altro genitore lavoratore dipendente non convivente con i figli e, tuttavia la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente. In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all'indicazione dei dati reddituali dell'apposito modello di domanda, non dovrà indicare l'ammontare e la natura dei propri redditi, ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata dal genitore naturale convivente con i figli.

4) IMPORTO DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Nelle unite tabelle sono indicati, in rapporto al numero dei componenti ed alla composizione del nucleo familiare, gli importi mensili spettanti in relazione ai livelli di reddito.

5) VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E/O DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE.

Il percettore dell'assegno per il nucleo familiare deve comunicare al Servizio Personale - Ufficio Stipendi Dipendenti qualsiasi variazione della situazione dichiarata, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa (ad esempio: quando il celibe o nubile contragga matrimonio, quando intervenga separazione legale, perdita della qualità di studente o apprendista per figli componenti di nuclei numerosi). In caso di separazione occorre allegare la relativa documentazione (sentenza di separazione omologata).

6) DICHIARAZIONE DA INVIARE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PERSONALE - U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO - UFFICIO STIPENDI DIPENDENTI

I dipendenti aventi diritto, per poter godere del relativo beneficio economico, sono tenuti a compilare e restituire al Servizio Organizzazione Programmazione e Gestione Personale - U.O. Trattamento Economico - Ufficio Segreteria e Protocollo la dichiarazione (mod. A.N.F.) di cui alla presente circolare, prelevandoli dal sito del Comune di Ferrara all'indirizzo <http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4678>

Si sottolinea che alle suddette dichiarazioni mod. A.N.F. non devono essere allegate copie di dichiarazioni dei redditi, ciò in quanto la richiesta dell'A.N.F. stesso costituisce una dichiarazione di responsabilità riferibile al solo dichiarante.

I dipendenti possono restituire la dichiarazione mod. A.N.F. per la determinazione dell'Assegno Nucleo Familiare direttamente al Servizio scrivente - U.O. Trattamento Economico - Ufficio Segreteria e Protocollo, oppure via mail ai seguenti indirizzi l.toselli@comune.fe.it - g.zavatti@comune.fe.it - a.parmeggiani@comune.fe.it, allegando il modulo della richiesta debitamente sottoscritto (per i coniugati il modulo andrà firmato anche dal coniuge stesso) e fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e ricorrendone il caso anche del coniuge (quanto indicato per i coniugi è da intendersi valido anche per gli uniti civilmente).

L'Ufficio Stipendi è a disposizione telefonicamente al n. 0532/419413 Sig.ra Lucia Toselli, nel periodo e orari sotto

riportati o via mail l.toselli@comune.fe.it, per fornire informazioni per la compilazione della dichiarazione:

- da Martedì 23 Giugno 2020 a Venerdì 10 Luglio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- da Lunedì 27 Luglio 2020 a Venerdì 7 Agosto 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

ATTENZIONE: Per i dipendenti che percepiscono l'A.N.F. per il periodo con scadenza 30 Giugno 2020, si precisa che l'A.N.F. per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2021, sarà corrisposto solo dopo il ricevimento della relativa dichiarazione; pertanto in mancanza della stessa l'erogazione dell'A.N.F. nel mese Luglio 2020 non sarà effettuata.

Ferrara, 12 giugno 2020

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Walter Laghi



AVVERTENZE E MODALITA' DI COMPILAZIONE

L'assegno decorre dal 1° Luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. Qualora il diritto all'assegno per il nucleo familiare sia sorto per la prima volta dopo il 1° Luglio 2020, indicare la successiva data di decorrenza del diritto.

REDDITI: Devono essere dichiarati i redditi di qualsiasi natura conseguiti, nell'anno indicato, da ciascun componente il nucleo familiare, esclusi i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, i trattamenti di famiglia percepiti a norma di legge, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, le indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili e l'indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

REDDITI ASSOGGETTABILI AD IRPEF: devono essere indicati i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F., al lordo degli oneri deducibili, **compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati anche se si tratta dell'abitazione principale**, e cioè: (*)

1) i redditi risultanti dai moduli fiscali ricevuti e/o presentati (mod. CU, REDDITI Persone Fisiche, 730);

2) i redditi per i quali non è stata presentata la dichiarazione fiscale (in quanto il loro ammontare non ha superato i limiti stabiliti per l'esonero dall'obbligo della presentazione), compresi quelli per i quali non è previsto il rilascio dei moduli fiscali da parte del datore di lavoro o dell'Ente che eroga la prestazione previdenziale (es. retribuzioni di colf e badanti).

I redditi vanno dichiarati nella colonna A) limitatamente all'importo di quelli derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o assimilati (ad es.: pensioni, prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, ecc.) e nella colonna B) gli altri redditi assoggettabili da Irpef.

REDDITI ESENTI O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA: devono essere indicati, solo se nel complesso superano l'importo di € 1.032,91 annui, i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta ed i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni, assegni e indennità a non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, vincite del lotto e dei concorsi pronostici, interessi da C.C.T., B.O.T., etc.).

Tali redditi vanno dichiarati nella colonna C) limitatamente all'importo di quelli derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o assimilati (ad es.: pensioni sociali, pensioni ai ciechi civili, agli invalidi civili ed ai sordomuti, premi di produttività) e nella colonna D) gli altri redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.

Riportare il reddito complessivo nella colonna E) e il solo reddito complessivo da lavoro dipendente nella colonna F).

(*) A titolo di esempio, per la dichiarazione reddituale riguardante l'assegno per il periodo 1° Luglio 2020 - 30 giugno 2021 (**redditi dell'anno 2019**)-

I dati relativi ai redditi conseguiti vanno rilevati:

- dal mod. CU: **punti 1 e 2** (redditi lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato e determinato); **punto 3** (redditi di pensione); **punto 4** (altri redditi assimilati); **punto 5** (assegni periodici corrisposti al coniuge); **punti 511 e 512** (compensi relativi agli anni precedenti e soggetti a tassazione separata); punti 481, 496 e 497 (redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta); punto 572 (somme erogate per premi di risultato);
- dal mod. REDDITI Persone Fisiche: vedere i dati riportati nei singoli quadri, compresi gli imponibili da cedolare secca e quelli del rigo RN50 colonne 1 e 2.
- dal mod. 730: i redditi contenuti nel mod. 730-3, righe 1,2,3,4,5,6,7 nonché righe 147 e 148 (relativi rispettivamente ai redditi fondiari non imponibili, e al reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze soggette a IMU);
i redditi a tassazione separata e le somme erogate per premi di risultato vanno desunti dal mod. CU (punti 511, 512, 572);
- in caso di non presentazione del mod. REDDITI o 730 né di ricezione del mod. CU, dalla diversa documentazione in proprio possesso.

**TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE
DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
(VALORI VALIDI PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021)**

<http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4706>

- 11 - NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
- 12 - NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
- 13 - NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI
- 14 - NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)
E NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON
ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
- 15 - NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)
E NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO
UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
- 16 - NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)
- 19 - NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI
- 20/A - NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
- 20/B - NUCLEI MONOPARENTALI (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandona-
to/a) SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O
NIPOTE INABILE)
- 21/A - NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o
nipote) IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
- 21/B - NUCLEI MONOPARENTALI (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a,
abbandonato/a) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
- 21/C - NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o
nipote) IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO
COMPONENTE INABILE
- 21/D - NUCLEI MONOPARENTALI (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a,
abbandonato/a) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)